

BANDO APERTO PER CONCESSIONE CONTRIBUTI AD INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI TITOLARI DI CONTRATTO DI LOCAZIONE E SOGGETTI A PROVVEDIMENTO DI SFRATTO annualità 2016 e residui annualità 2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

Visto il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30 Marzo 2016, pubblicato sulla gazzetta Ufficiale n° 172 del 25/07/2016,

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n° 630 del 25/10/2016, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n° 89 del 8 Novembre 2016, con la quale vengono approvate le linee guida per i Comuni beneficiari del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, nonché le modalità di ripartizione e gestione delle risorse del fondo, annualità 2016 e residui 2014;

Vista la determinazione dirigenziale n°. G14096 del 28 Novembre 2016 con la quale la Direzione Regionale "Infrastrutture e Politiche Abitative, Area Piani Programmi e interventi di edilizia residenziale sociale" ha provveduto alla ripartizione del Fondo per la morosità incolpevole, annualità 2016 e residui annualità 2014, a favore dei Comuni ad alta tensione abitativa:

Vista la determinazione dirigenziale n°15/SOC del 16/02/17, con la quale II Responsabile del Settore ha approvato il: "Bando aperto per concessione contributi ad inquilini morosi incolpevoli titolari di contratto di locazione e soggetti a provvedimento di sfratto annualità 2016 e residui annualità 2014"

RENDE NOTO

che con l'approvazione e la pubblicazione del presente Bando sono avviate le procedure finalizzate ad individuare gli inquilini morosi incolpevoli in possesso dei requisiti per accedere ai contributi messi a disposizione dalla Regione Lazio e ripartiti tra i Comuni beneficiari con la sopra indicata determinazione dirigenziale regionale.

Il Bando aperto, consente ai soggetti richiedenti di presentare domanda per accedere ai contributi in parola in qualsiasi periodo nel quale è attiva la gestione dell'annualità del fondo, fino ad esaurimento delle risorse erogate dalla Regione Lazio.



1 -DEFINIZIONE MOROSITA' INCOLPEVOLE

Il Bando è riservato esclusivamente ai cittadini morosi incolpevoli e ai fini del presente procedimento si esplicita che

- 1) il moroso incolpevole è l'inquilino che si trova in situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone di locazione per la perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare, dovuta ad una delle seguenti cause:
- a) perdita del lavoro per licenziamento;
- b) accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
- c) cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
- d) mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
- e) cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
- malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato la consistente riduzione del reddito del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali;
- 2) la perdita o la consistente riduzione della capacità reddituale deve essere successiva alla stipula del contratto di locazione e porsi, dunque, quale condizione che produce la morosità;
- 3) per il presente Bando la perdita della capacita reddituale si verifica quando il rapporto canone/reddito raggiunge un'incidenza superiore al 30%.

2 - REQUISITI

Il richiedente per accedere al contributo deve essere in possesso dei seguenti requisiti al momento della presentazione della domanda:

- reddito I.S.E. non superiore ad euro 35.000,00= o reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore ad €. 26.000,00=;
- essere destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida;
- contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8, A9 e gli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa) e risiedere nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno;



- ➤ contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8, A9 e gli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa) e risiedere nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno;
- > cittadinanza italiana e/o di un paese dell'Unione Europea;
- per i cittadini extra UE, possesso di titolo di soggiorno in corso di validità;
- > nessun componente il nucleo familiare deve essere titolare, nella provincia di residenza, di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare.

3 - CRITERI PREFERENZIALI

Costituisce criterio preferenziale la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno: un anziano ultrasettantenne;

un minore;

un minore diversamente abile in condizioni di gravità;

un adulto con invalidità accertata per almeno il 74%;

un familiare in carico ai Servizi Sociali o alle competenti Aziende Sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.

4 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione al presente Bando va presentata utilizzando l'apposito modello predisposto dall'Amministrazione Comunale e scaricabile dal sito internet istituzionale del Comune di Mentana, oppure ritirabile in formato cartaceo presso l'Ufficio di Servizi Sociali, sito in via 3 Novembre, n° 25 e aperto al pubblico nei giorni lunedì e giovedì dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 17.30.

La richiesta compilata in ogni sua parte deve essere sottoscritta sia dall'inquilino moroso che dal proprietario.

Quanto in essa dichiarato è reso ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n°445 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e quindi soggette a sanzioni amministrative e penali.

Alla stessa dovranno necessariamente essere allegati i seguenti documenti:

- copia di un documento di identità sia dell'inquilino che del proprietario;
- permesso di soggiorno o carta di soggiorno per i cittadini extracomunitari;
- copia del contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrata, intestato al richiedente e relativo all'alloggio oggetto dello sfratto;
- copia certificato ISEE e relativa Dichiarazione Sostitutiva Unica per il calcolo dell'ISEE;
- copia della documentazione attestante sopravvenuti stati di invalidità o malattia grave;
- copia della citazione per la convalida dello sfratto;
 copia certificato ISEE e relativa Dichiarazione Sostitutiva Unica per il calcolo dell'ISEE;



 dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà, ai sensi del sopraccitato Testo Unico in cui sia riportata ogni informazione ritenuta utile per dettagliare la situazione economica, familiare e abitativa del richiedente

Domanda ed allegati vanno consegnati all'Ufficio Protocollo del Comune o inviati tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: protocollo@pec.comune.mentana.rm.it.

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di richiedere ulteriori documenti, ritenuti utili ai fini dell'istruttoria della richiesta di partecipazione al bando.

5 -CONTROLLI

In virtù del disposto di cui al citato Testo Unico, l'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare, su quanto dichiarato sulle domande, tutti i controlli che riterrà utili per l'istruttoria delle stesse.

6 - FINALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

L'erogazione dei contributi di cui al presente Bando è finalizzata:

- 1) sanare la morosità incolpevole accertata dal Comune, qualora il periodo residuo del contratto non sia inferiore ad anni due, con contestuale rinuncia all'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile;
- 2) differire l'esecuzione del provvedimento di sfratto, qualora il proprietario dell'immobile lo consenta, per il tempo necessario a trovare un'adeguata soluzione abitativa;
- 3) assicurare il versamento di un deposito cauzionale in caso di stipula di un nuovo contratto di locazione:
- 4) assicurare il versamento di un numero di mensilità relative al nuovo contratto di locazione da sottoscrivere a canone concordato.

7 - ENTITA' DEI CONTRIBUTI

Come stabilito dalla D.G.R.. 630/2016, l'entità dei contributi erogabili si articolerà nel seguente modo:

- a) fino ad un massimo di €. 8.000,00= per sanare la morosità incolpevole accertata dal Comune, qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni due, con contestuale rinuncia all'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile:
- b) fino ad un massimo di €. 6.000,00= per ristorare la proprietà dei canoni corrispondenti alle mensilità di differimento, qualora il proprietario dell'immobile consenta il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile per il tempo necessario a trovare un'adeguata soluzione abitativa all'inquilino moroso incolpevole;



- c) per la somma utile ad assicurare il versamento di un deposito cauzionale per la stipula di un nuovo contratto di locazione;
- d) fino ad un massimo di €. 12.000,00= per assicurare il versamento di un numero di mensilità relative a un nuovo contratto da sottoscrivere a canone concordato.

I contributi di cui alle lettere c) e d) sopra dettagliate, possono essere corrisposti dal Comune in un'unica soluzione contestualmente alla sottoscrizione del nuovo contratto. L'importo massimo del contributo concedibile per sanare la morosità incolpevole accertata e da utilizzare per le finalità di cui sopra non può superare l'importo di €. 12.000,00=.

8 - LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI

I contributi per gli inquilini morosi incolpevoli, saranno erogati dall'Amministrazione Comunale, successivamente alla riscossione del finanziamento ed essa concesso dalla Regione Lazio e saranno liquidati unicamente e direttamente al proprietario dell'alloggio, nei seguenti casi:

- 1) come ristoro, anche parziale, della morosità pregressa qualora rinunci formalmente alla procedura di sfratto;
- 2) come ristoro, anche parziale, della morosità pregressa qualora abbia dato disponibilità al differimento dei termini di rilascio dell'alloggio;
- 3) come versamento del deposito cauzionale in caso di stipula di un nuovo contratto:
- 4) come versamento di un numero di mensilità in caso di stipula di un nuovo contratto a canone concordato.

9 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai fini del presente Bando ed ai sensi e per gli effetti della Legge 7 Agosto 1990, n° 241, il Responsabile del Procedimento è il Dott. Claudio Renzi.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 2°
Servizi alla Persona

Dott. Claudio Renzi